



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.puglia@lnd.it – mail: cp.lecce@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 77 del 25 Giugno 2026

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

NUMERI UTILI DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO FIGC PUGLIA

È possibile contattare gli uffici del Coordinamento Regionale FIGC-SGS Puglia, ai seguenti recapiti:

☎ 080.5699040-41-42 ✉ puglia.sgs@figc.it

👤 **Antonio Quarto** (Coordinatore)

☎ 080.5022823 ✉ antonio.quarto@figc.it

👤 **Fabio Marinelli** (Dipendente FIGC)

☎ 334.6003159 ✉ f.marinelli@figc.it

👤 **Maurizio ORSINI** (Resp. Org.vo e della Segreteria)

☎ 392.6629044 ✉ sviluppo.puglia@figc.it

CASELLA POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PUGLIA

✉ puglia.sgs@pec.figc.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2026/2027.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 Marzo 2026, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. **299** del **10/02/2026** della L.N.D. che si allega al presente Comunicato Ufficiale per l'informativa relativa alle **Fasi Nazionali**), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2026/2027, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2008 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 e 1° Gennaio 2008 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1 2007	1 2008
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1 2007	1 2008
PROMOZIONE	1 2006	1 2007
COPPA ITALIA PROMOZIONE (Fase Reg.)	1 2006	1 2007

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE 236/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uso conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di

svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 delle NOIF

I calciatori "non professionisti", privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;

dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;***
- b) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;***
- c) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.***

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore "giovane dilettante" trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice "giovane dilettante" trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);***
- ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di Lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art.117 delle NOIF

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND:

- *entro il 15 luglio 2026.*

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE 237/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;

- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis*, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali

sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

a) **dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;**

b) **dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.**

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 *bis* NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle NOIF.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici "professionisti/e" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di

calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo. Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

...OMISSIS...

2.1. CIRCOLARE N. 49 DEL 15 GIUGNO 2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Si pubblica in allegato la Circolare n. 49 del 15 Giugno 2026 inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

NORME GENERALI PROPEDEUTICHE relative alla Stagione Sportiva 2026/2027

Si invitano le Società associate ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale. Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che **le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi**. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND);
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Con riferimento a tutte le funzioni del portale Anagrafe FIGC, a disposizione delle Società Affiliate vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menù a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute)

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegate slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>.

ISTANZE DI AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

CAMBIO DENOMINAZIONE, CAMBIO DI SEDE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA

(n.b. prima di depositare le istanze contattare preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013)

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2026/2027 e riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a partire dal 10 giugno 2026 e fino al **15 luglio 2026**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "**Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto**" sul portale Anagrafe Federale.

Comunicato Ufficiale n. 77 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2025/2026

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 17, 18 e 20 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

AFFILIAZIONI

(n.b. prima di depositare le domande di affiliazione preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013).

Per quanto concerne le domande di affiliazione relativamente alle nuove Associazioni, le stesse avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze **A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2026 apertura della nuova stagione sportiva.**

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

Allegati:

- Atto Costitutivo
- Statuto sociale
- Procedure collegate alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF.

NUOVA FUNZIONE RISULTATI GARE

Si informa che **da lunedì 30 marzo 2026** è disponibile la nuova versione dell'app *Portale Servizi*, che introduce la funzionalità **Risultati Live**.

Attraverso tale funzione, i dirigenti delle Società sportive potranno inserire in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone, il risultato della gara in corso relativa alla propria squadra.

Per accedere alla funzione sarà sufficiente avere installata l'app *Portale Servizi LND* (o scaricarla dagli store Android/iOS), effettuare l'accesso con le credenziali in proprio possesso e accedere alla nuova sezione dedicata, immediatamente visibile. I risultati, parziali o finali, saranno da subito disponibili nell'app *Play LND*, contrassegnati come dati inseriti dall'utente.

In allegato una **guida operativa** predisposta dai Sistemi Informativi per assistere i dirigenti nell'inserimento del risultato sull'applicazione *mobile* in oggetto.

NUOVA APP VARIAZIONI GARE

Si rende noto a tutte le società affiliate che è disponibile la nuova App Variazioni Gare, un innovativo strumento digitale volto a semplificare e ottimizzare le procedure di gestione e comunicazione delle variazioni relative al calendario delle competizioni.

L'applicativo, progettato per garantire una gestione più tempestiva, tracciabile e sicura delle modifiche ai calendari agonistici, diverrà lo strumento di riferimento per tutte le istanze di variazione (orario, campo, data).

Al fine di agevolare l'apprendimento del nuovo sistema e garantire la continuità dei servizi senza pregiudicare l'attività agonistica, si dispone che la procedura tradizionale tramite email rimanga valida e attiva.

Fino alla fine della corrente stagione sportiva, le Società potranno pertanto inoltrare le richieste di variazione secondo due modalità alternative:

- Modalità Digitale: Tramite inserimento diretto sulla nuova "App Variazioni Gare".
- Modalità Ordinaria: Tramite invio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale già noto.

La richiesta di Variazione gara devono essere effettuate entro il martedì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comitato Regionale Puglia ricorda che per completare una pratica di Variazione gara dall'App Programmazione Gare presente sul Portale Servizi LND, disponibile anche per smartphone, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte.

Si rammenta alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

CLICCA QUI per scaricare l'App dall'App Store per dispositivi Apple

<https://apps.apple.com/ca/app/lnd-portale-servizi/id6742547770>

CLICCA QUI per scaricare l'App da Google Play per dispositivi Android.

<https://play.google.com/store/search?q=lnd+portale+servizi&c=apps&hl=it>

CLICCA QUI per accedere al Portale Servizi LND su pc.

https://figcb2cprd.b2clogin.com/figcb2cprd.onmicrosoft.com/b2c_1_signin_lnd_prd/oauth2/v2.0/authorize?client_id=c8c74b12-518b-45bc-a56a-747144bc4d8c&redirect_uri=https://portaleservizi.lnd.it/signin-oidc&response_type=id_token&scope=openid%20https://figcb2cprd.onmicrosoft.com/users-api/ReadWrite.Lnd&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DUoWt3nca0Lu-VMvPjwXR-wle7jbf03AJonE-8T_UNQtBcjr9sBa3Zc1vdj_ZQKWEQIA4wGrIM25SfZul-rha54NUb21ST7X6Um4mwsn2bskwaCemahhyDE6FQaKNNYu928QxmCgLCp8YEdMQJW0vaucjir2p_euuTDLJw4IRgiOVdZr6tidH4wLyazXZZlr6KGddQQeq5OhJEccRe-VBuv7kYa8&response_mode=query&nonce=638815951783584300.ZTAyNTA4NTctZDMzMzMC00MzY4LWJkMTYtYWlyMzE3OGZmYTY4NGI5M2I1ZDMtMjRmOS00NzkxLTgzZDctOTZlZmE0NzhjMDYz&x&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.3.0.0

APP VARIAZIONI GARE FASE 2 – NUOVE FUNZIONALITÀ

- ☐ Gestione dell'informazione per indicare che la gara in questione è un «Recupero»
- ☐ All'interno delle informazioni delle gare, anche per eventuali future interrogazioni è stato riportato il tipo di terminazione già utilizzato su AS400
- ☐ Implementazione della funzione di esportazione in Excel anche per la versione App dedicata alle società sportive
- ☐ La motivazione diventa un campo obbligatorio
- ☐ Gestione della ripartizione del costo della variazione tra società ospitante e società ospite
- ☐ È stata creata un'apposita tabella che consente di parametrizzare i costi per campionato e su una soglia temporale rispetto alla data della gara
- ☐ È stata migliorata la visualizzazione dello storico della variazione. Si apre attraverso un menù laterale quindi non più invasiva rispetto ai dati della gara
- ☐ In caso di variazione gara che viene identificata come un'inversione di campo un alert avvisa di rivolgersi al C.R. di competenza
- ☐ In caso di variazione campo di gioco vengono visualizzati tutti i dati principali del campo per una migliore identificazione dello stesso e dell'omologazione
- ☐ È stato creato un nuovo stato della variazione «Non ufficializzata» per tutte le variazioni che vengono rifiutate dal C.R. Lo stato è identificato da un pallino di colore viola ed è filtrabile sia nella visualizzazione che nell'esportazione in Excel
- ☐ Gestione documentale della variazione con la possibilità di allegare fino a 3 documenti: 2 cassette documentali sono stati identificati con il modulo di disponibilità ed indisponibilità campo di gioco; un terzo cassetto libero per caricare eventuali altri allegati
- ☐ È stata implementata la gestione delle richieste ricevute che consente ora di visualizzare anche le richieste già lavorate (accettate o rifiutate). La gestione delle richieste è stata ulteriormente implementata per visualizzare tutte le proprie gare fuori casa
- ☐ Sono stati aggiunti i filtri per girone, giornata e A/R, quindi ora si può filtrare e cercare una singola gara. Il filtro è stato implementato anche per l'esportazione in Excel
- ☐ È stata arricchita l'email di notifica che ora riporta anche i dati anagrafici del campo
- ☐ Referti attività di base – È ora possibile inserire anche il risultato della partita
- ☐ Referti attività di base – Possibilità di caricare fino a 10 allegati/foto per gara, anche con caricamento foto direttamente dalla fotocamera dell'app mobile
- ☐ Referti attività di base – C'è ora la possibilità di validare il referto da parte del C.R.; la validazione mette lo stato in blu così da poterli identificare/filtrare
- ☐ Referti attività di base – Quando un C.R. mette un referto in errore la società si trova nella Home Page del Portale Servizi una notifica badge
- ☐ Referti attività di base – Esportazione in Excel con lo stato del referto
- ☐ Home Page – Implementazione delle notifiche con un badge per singola attività (variazioni, richieste, ecc.) che consente una maggiore visibilità. Le notifiche sono state implementate sia per la versione società che per quella C.R.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

DISTINTE DI GARA

Le società dovranno utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** le distinte di gara generate dal portale LND, compilabili e scaricabili dal menù "**Liste di Presentazione**".

Si ricorda che, a norma dell'art. 39 comma 3 delle NOIF, *"la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:*

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;*
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);*
- iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.*
- iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa".*

Pertanto i calciatori con tesseramento già vidimato si troveranno nella colonna "**Atleti in organico**", mentre i calciatori con tesseramento da vidimare ma già effettuato regolarmente si troveranno nella colonna "**Atleti in tesseramento**".

Non sono assolutamente ammesse modifiche a penna (né con altri mezzi, anche elettronici, volti a contraffare la distinta stessa), se non in casi seri e motivati al Direttore di Gara attraverso una dichiarazione scritta rilasciata dal Dirigente Accompagnatore della società, che dovrà essere allegata al referto di gara.

Per i dirigenti, essi potranno essere inseriti nella lista di presentazione dopo aver richiesto il cartellino plastificato, e la società potrà scaricare il cartellino provvisorio dalla propria area società, da presentare al Direttore di Gara.

Per i tecnici, una volta effettuato il tesseramento sul Portale Servizi, il Settore Tecnico rilascerà la lettera di autorizzazione all'ingresso in campo, che dovrà essere presentata al Direttore di Gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in base agli articoli 65 e 66 del Codice di Giustizia Sportiva valuterà ogni condotta differente alle disposizioni di cui sopra.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16/17 E GIOVANISSIMI UNDER 14/15 PROVINCIALI

GIOVANISSIMI UNDER 14

FINALISSIMA

KICK OFF ACADEMY	- SAN GUIDO ACADEMY	5 - 0
------------------	---------------------	-------

PREMIO DISCIPLINA

NOVOLI CALCIO 1942	1,06
GALATINA CALCIO	1,82
SOCCER GUAGNANO	2,12
TERZO TEMPO	2,61
KICK OFF ACADEMY A R.L.	2,83
SPORTING CLUB LECCE	3,26
SAN GUIDO ACADEMY	3,7
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	4,25
REAL SOCCER	4,25
COPERTINO CALCIO	4,57
BRILLA CAMPI	5,88
BINARIO 7	6,53
CALIMERA	7,08
PARADISE FOOTBALL	8,81
LEVERANO FOOTBALL	9,41
SALENTO FUTURO	12,42
SECYD	14,87
ATLETICO COPERTINO	16,63
POLISPORTIVA SAN CESARIO	17,65
VEGLIE	19,61
ATLETICO ARADEO	20,18
ARDENS ARNESANO A.S.D.	66,58

La società GALATINA CALCIO vince il Premio Disciplina per la categoria Giovanissimi Under 14.

Alla società NOVOLI CALCIO 1942 è riconosciuto un Premio speciale Disciplina.

La LND di Lecce si congratula per il prestigioso risultato.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno
25 GIUGNO 2026.**

IL SEGRETARIO
(Angelo Serafino)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)